

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI.

**ISTITUZIONE DELLA De.C.O. ("Denominazione Comunale Di Origine")
PER LA SALSICCIA A CATENA DI CANCELLARA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 24/01/2013

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Ambito dell'intervento comunale

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Istituzione della De. C. O.

Art. 5 - Registro De.C.O.

Art. 6 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

Art. 7 - Requisiti generali della De. C. O.

Art. 8 - Commissione comunale per la De.C.O.

Art. 9 - Utilizzo della De. C. O. e del relativo logo

Art. 10 - Controlli

Art. 11 - Sanzioni

Art. 12 - Struttura organizzativa competente

Art. 13 - Iniziative comunali

Art. 14 - Promozione di domande di attribuzione di altri marchi e riconoscimenti ufficiali

Art. 15 - Rinvio alle norme europee, statali e regionali

Art. 16 - Norme finali

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione della salsiccia a catena di Cancellara quale attività agro-alimentare tradizionale locale, che costituisce una risorsa di valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del territorio del nostro comune e del borgo medioevale.

2. Il presente regolamento rientra tra i fini istituzionali del comune, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale, e mira all'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, attività relative alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali, che, essendo tipiche di CANCELLARA, rappresentano un valore per il territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.

3. Il Comune assume, altresì, per la salsiccia a catena di Cancellara, iniziative a sostegno di sagre e manifestazioni, che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione. Il Comune, grazie alle predette iniziative, che devono essere relative alle attività artigianali, alimentari e culturali, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute su tutta la comunità.

4. Nel contempo, sempre in attuazione dei principi statutari, e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso la produzione della salsiccia a catena, il ruolo e la professionalità delle imprese ed attività agricole, artigianali e commerciali del territorio cancellarese.

5. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.

6. Con il presente regolamento, sono stabilite le modalità di promozione e tutela della De.C.O. (acronimo di "Denominazione Comunale di Origine") della salsiccia a catena di Cancellara.

Art. 2

Ambito dell'intervento comunale

In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:

1. dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare per la salsiccia a catena le caratteristiche originali e di produzioni, comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali e la promozione della protezione, attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico, al fine di garantire il mantenimento della sua qualità e peculiarità;
2. dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore della salsiccia a catena e delle attività culturali ad esse connesse che, per il loro significato culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento, anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche;
3. dell'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte, che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
4. della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi, che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari riferibili alla salsiccia a catena;
5. del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo;
6. del sostegno, nell'ambito delle competenze del Comune, all'attribuzione dei marchi comunitari ufficiali (D.O.P., I.G.P., ecc.) ai prodotti tipici del territorio, e della collaborazione alla loro promozione.

Art. 3

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per salsiccia a catena quale "prodotto tipico locale", si intende il prodotto agro-alimentare, derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. L'aggettivo "tipico" é inteso come sinonimo di "tradizionale", attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Art. 4

Istituzione della De.C.O.

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O., "Denominazione Comunale di Origine" per la salsiccia a catena di Cancellara, per attestare l'origine del prodotto ed il suo legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Cancellara.
2. Attraverso la De.C.O. si mira a:
 - a) conservare nel tempo il prodotto che si identifica con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 - b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alla produzione tipica locale.

3. La De.C.O. non costituisce un marchio di qualità, ma, quale attestazione di origine geografica, equivale, nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio "Made in Cancellara".

4. La De.C.O., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Cancellara. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito a sensi di Legge.

Art.5 **Registro De.C.O.**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 12, a seguito di approvazione del disciplinare e del logo, un registro pubblico per la De.C.O. della salsiccia a catena di Cancellara. L'istituzione del Registro è reso pubblico tramite rende noto ed adeguata pubblicità.

2. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico:

- le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sul prodotto, in quanto rispondente al disciplinare;

- gli estremi del provvedimento, che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

3. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione della salsiccia a catena nell'ambito del Comune di Cancellara.

4. Le imprese interessate, per ottenere l'iscrizione nel registro DE.C.O. e il diritto di utilizzo del relativo logo, devono presentare al Comune una richiesta scritta, in carta legale.

5. E' istituito un fascicolo, a cura della struttura dell'art. 12, con tutta la documentazione relativa alla De.C.O, composto dal presente Regolamento, dal Disciplinare, dal Logo e dal Registro con gli allegati.

6. Il Disciplinare ed il Logo sono approvati dalla Giunta Comunale, sentita la commissione di cui all'art. 8 entro 60 gg dalla costituzione della stessa.

Art.6 **Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 12 un apposito albo in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e la produzione agro-alimentare della salsiccia a catena che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione della salsiccia a catena.

3. L 'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta Comunale, su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.

4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni, che abbiano avuto luogo nel territorio comunale, per almeno tre anni consecutivi.

5. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa, il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.

6. L'iscrizione decade automaticamente, qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno due anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottennerla, nel caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.

7. L'uso difforme o improprio del logo può comportare la cancellazione dall'albo.

Art. 7
Requisiti generali della De.C.O.

1. La salsiccia a catena che si fregia della De.C.O. deve essere prodotto e confezionato nell'ambito del territorio del Comune di Cancellara. Deve essere prodotto secondo gli usi e le tradizioni locali e deve essere preparato con ingredienti genuini e di qualità e nel rispetto del Disciplinare di produzione.
2. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
3. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
4. In nessun caso, possono essere impiegati prodotti trasgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

Art. 8
Commissione comunale per la De. C.O.

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.C.O. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dal Consiglio. Della commissione ne fanno parte, per la rilevanza degli interessi del prodotto:
 - Il Sindaco che ricopre il ruolo di Presidente;
 - l'Assessore con delega alle attività produttive;
 - il capogruppo o i capogruppi di minoranza;
 - n.1 consigliere comunale di maggioranza e n.1 consigliere comunale di minoranza;
 - n.1 esperto del settore agro-alimentare;
 - n.1 esperto del settore gastronomico;
 - n.1 rappresentante ogni 10 iscritti al Registro non facenti parte di consorzio di tutela o di associazione temporanea di impresa;
 - il Presidente del consorzio di tutela della salsiccia a catena se costituito;
 - il Presidente per ogni associazione temporanea di imprese della salsiccia a catena se costituite;
 - il responsabile della struttura comunale, o suo delegato, di cui all'art. 12 che svolge le funzioni di segretario.
2. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.
3. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e decide a maggioranza dei presenti.
4. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
5. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della relazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato dal richiedente ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O. in conformità al Disciplinare di produzione.
6. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
7. Completata l'istruttoria, la Commissione rassegnerà le proprie proposte al competente ufficio, che deciderà in merito alla iscrizione nel registro De.C.O.
8. L'accoglimento della richiesta è comunicato al richiedente, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data); alla comunicazione sono allegati copia del disciplinare di produzione del prodotto, il modello del logo e le sue modalità di utilizzo.
9. L'eventuale decisione negativa dovrà essere motivata.
10. L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per il richiedente.

Art. 9

Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.C.O" e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. L'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle attività che commercializzano o somministrano il prodotto De.C.O., anche se nel registro è iscritta, per quel prodotto, l'impresa produttrice.
3. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O., nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi dell'iscrizione (data e numero).
4. Il logo De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.C.O.
5. Il logo De.C.O. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, e sul materiale pubblicitario di ogni genere.
6. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici da ledere l'immagine del prodotto.
7. E' vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare la qualità, quali "super", "eccellente", ecc..
8. Il Comune di Cancellara, proprietario del logo De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
9. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.C.O., da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.
10. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del logo De.C.O. nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 6, se ed in quanto applicabili.

Art. 10

Controlli

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e del disciplinare di produzione dallo stesso previsti possono esseri effettuati, oltre che dal personale della polizia municipale, anche dai componenti la Commissione di cui all'art. 8, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune.
2. Il controllo sull'origine del prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il logo De.C.O. o venduti come tali.
3. Il gestore dell'azienda oppure il suo sostituto è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di coltivazione ed allevamento al fine di provare l'origine dei prodotti, nonché l'accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita del prodotto De.C.O.

Art.11

Sanzioni

1. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

- a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;
 - d) l'uso difforme o improprio del logo De.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 8, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
 - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.
2. In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento De.C.O., fino ad avvenuta ottemperanza alla norma violata.
3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

Art. 12

Struttura organizzativa competente

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno dei servizi comunali secondo l'organizzazione dell'ente.
2. Per opportunità di coordinamento, le relative incombenze sono affidate all'ufficio che gestisce le procedure relative all'attribuzione degli altri marchi comunali di eccellenza, istituiti o da istituire, a sostegno del settore imprenditoriale.
3. Il responsabile della struttura di cui al comma 1, è il responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento e cura la tenuta, anche attraverso il responsabile del procedimento, del registro e del fascicolo di cui all'art. 5 e dell'albo di cui all'art. 6.

Art. 13

Iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, ricerca, ai fini di tutela della De.C.O. forme di collaborazione con enti, organismi e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari, attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa in materia.
4. Presso il Comune, presso la struttura di cui all'art. 12, viene istituita una raccolta di materiale documentale vario e di testimonianze, sia di rilievo storico che tecnico, inerenti le produzioni tipiche locali, aperta alla libera consultazione del pubblico, anche a fini di studio e di ricerca.
5. Il Comune, oltre ad attuare le iniziative previste dal presente regolamento, favorisce forme di coordinamento con tutte le organizzazioni, che hanno tra i propri fini la promozione e difesa dei prodotti delle colture e culture tradizionali.

Art. 14

Promozione di domande di attribuzione di altri marchi e riconoscimenti ufficiali

1. La salsiccia a catena di Cancellara è iscritta dal 2010 nell'elenco dei Prodotti Agro-Alimentari Tradizionali di cui al Decreto Legislativo 173/98.
2. Il Comune, per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o dei soggetti di cui all'art. 13 c. 3, sussistendo le condizioni previste dalle legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero

delle Politiche Agricole ed alla Regione della domanda di registrazione della salsiccia a catena ai fini della protezione della denominazione di origine protetta (D.O.P.) o della indicazione geografica protetta (I.G.P.) o della attestazione di specificità (A.S.).

3. Il Comune sosterrà, inoltre, le richieste per l'attribuzione di ulteriori attestati e riconoscimenti, di rilievo sovracomunale, sia nei confronti degli Enti ed organismi competenti, che fornendo assistenza diretta alle imprese.

Art. 15

Rinvio alle norme europee, statali e regionali

1. Le disposizioni del presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme europee, statali e regionali vigenti, che costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 16

Norme finali - Rinvio

1. Il Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.